

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
Ente Pubblico non Economico
Segreteria Tecnico Operativa
Ufficio Gare e Contratti

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO**
Periodo: dall'01.07.15 al 30.06.2018

Art. 1 – Norme regolatrici dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in economia del servizio di consulenza e assistenza assicurativa a un broker regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del D.lgs. 209/2005 e s.m.i.

Art. 2– Oggetto dell'appalto e caratteristiche del servizio

Il broker aggiudicatario del presente servizio dovrà:

- provvedere all'attivazione e conseguente gestione dei contratti assicurativi che dovranno essere stipulati dall'Autorità Portuale di Catania ed attualmente in corso.

- svolgere le prestazioni di seguito elencate

- a) Individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi alla natura ed all'attività istituzionale dell'Ente con verifica delle reali esposizioni ed adozione di appropriati limiti di risarcimento;
- b) Analisi preliminare delle polizze da attivare, dei precedenti eventi dannosi ed identificazione delle coperture occorrenti in linea con innovazioni legislative, giurisprudenziali e con nuove clausole contrattuali;
- c) Impostazione di un progetto di ristrutturazione assicurativa finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e limitazione dei costi a carico dell'Amministrazione;
- d) Predisposizione dettagliata dei bandi, lettere di invito e capitolati speciali per l'affidamento dei servizi assicurativi, assistenza alle procedure di gara (controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel capitolato di gara) ed alla fase contrattuale;
- e) Predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte da acquisire dalle varie compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto prezzo/qualità;
- f) Gestione dei contratti assicurativi con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze ratei e ogni altra connessa attività amministrativa-contabile;
- g) Assistenza continua nelle varie fasi di trattazione dei sinistri dell'Ente occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli già verificatesi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti, nonché il report periodico sull'andamento dei sinistri;
- h) Riscossione dei premi assicurativi e trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire all'Ente la continuità delle coperture medesime;
- i) Assistenza e gestione tecnico-legale anche per i sinistri in cui l'Ente viene a trovarsi in qualità di danneggiato anche per quelli pregressi e non ancora definiti;
- j) Resa di pareri e consulenza;
- k) Analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazioni, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
- l) Elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;
- m) Segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del lavoro;
- n) Report periodico sull'andamento dei sinistri corredato da valutazioni tecniche e proposte comprensivo della valutazione giuridica sulla corretta gestione dei singoli sinistri da parte delle assicurazioni;
- o) Consulenza ed assistenza a favore di Amministratori e dipendenti dell'ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio;

- p) Costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione concernente la materia assicurativa e Piano di aggiornamento del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi. L'aggiornamento dovrà riguardare:
1. l'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori/concessionari di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
 2. l'applicazione della normativa prevista dal D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i., nonché dal suo regolamento attuativo, per quanto attiene agli aspetti assicurativi;
 3. le problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
 4. le problematiche relative alla privacy e riservatezza dei dati personali in connessione al servizio, ai sensi del D.Lgs n.196/2003;
 5. l'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'ente convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazione d'opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
 6. la consulenza gratuita ai dipendenti dell'ente per le pratiche di risarcimento in caso di sinistri che li vedano interessati.
 7. l'aggiornamento del personale dell'Ente sugli strumenti informatici per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e dei sinistri.
 8. Incontro di formazione almeno sui seguenti argomenti:
 - responsabilità civile ed amministrativa nella Pubblica Amministrazione;
 - responsabilità contabile degli amministratori e dei dipendenti del Comune;
 - coperture assicurative previste dai contratti collettivi di lavoro del comparto Regioni/Autonomie Locali;
 - gestione dei sinistri.

Art. 3 - Durata e decorrenza del servizio

Il servizio avrà durata di anni tre con decorrenza dall'01.07.2015 e scadenza il 30.06.2018. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per un ulteriore periodo fino a un'ulteriore triennio.

L'impresa aggiudicataria del servizio dovrà comunque obbligarsi a continuare a garantire le prestazioni contrattuali anche dopo la scadenza del contratto per il tempo eventualmente necessario al completamento delle procedure di gara (proroga tecnica).

Le parti stipuleranno apposito contratto in forma di scrittura privata.

Art. 4 - Corrispettivo e valore del servizio

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di cui al presente capitolato non comporta per l'Ente alcun onere né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso verrà remunerato secondo la consuetudine del mercato da parte delle compagnie di assicurazione con le quali, conseguentemente a procedura di evidenza pubblica, saranno stipulate le polizze assicurative.

Il compenso per lo svolgimento del servizio di brokeraggio sarà corrisposto all'impresa aggiudicataria direttamente dalle compagnie assicurative nei limiti delle percentuali sui premi di assicurazione indicati in sede di gara.

Ai soli fini della procedura di gara il valore del presente servizio è quantificato in presuntivi €. 2.000,00 (duemila) annui, e quindi per un totale di €. 6.000,00 (seimila) nel triennio.

Art. 5 - Obblighi del broker aggiudicatario

Il broker aggiudicatario, nell'espletamento dell'incarico, non assumerà alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici dell'Autorità Portuale di Catania, né potrà impegnare l'Ente medesimo se non preventivamente autorizzato. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai dirigenti e/o funzionari all'uopo autorizzati. Il broker deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall'Ente, assicurando la tutela degli interessi perseguiti dallo stesso. Nell'espletamento dell'incarico il broker dovrà seguire quanto dallo stesso proposto con il progetto di massima, presentato in sede di gara, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'Ente.

L'impresa aggiudicataria deve garantire in ogni momento la trasparenza nei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a mettere a disposizione dell'Ente ogni documento relativo alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Broker dovrà provvedere al pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati e/o negoziati a partire dalla data di affidamento del servizio versando la relativa somma alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Autorità Portuale di Catania, nei termini e con le modalità convenuti con la Compagnia stessa.

In mancanza di quietanza o attestazione di pagamento da parte del broker e/o dalla compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Autorità Portuale di Catania.

L'incarico sarà svolto dalla persona (o persone) indicata nel progetto di massima allegato all'offerta in sede di gara, puntualmente e con continuità, senza possibilità di sostituzioni del soggetto stesso nel corso del rapporto contrattuale, salvo nel caso che cessi il rapporto di dipendenza fra l'incaricato e la società di brokeraggio.

Il Broker si impegna a:

- Eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale e dell'offerta tecnica economica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Portuale;
- Garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- Mettere a disposizione dell'Amministrazione Portuale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- Fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Amministrazione Portuale;
- Individuare almeno un responsabile referente della ditta aggiudicataria, iscritto all'Albo nazionale dei Mediatori di Assicurazione, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 per le disposizioni applicabili al presente appalto, e personalmente qualificato allo stesso secondo necessità;

Il Broker nell'espletamento del servizio:

- impiegherà propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed utilizzo della documentazione necessaria;
- Dovrà garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Autorità Portuale.

Il Broker dovrà esplicitare in sede di gara la misura percentuale delle commissioni di propria spettanza da calcolarsi sui premi (imposte escluse) delle polizze stipulate dall'amministrazione, e mantenerle inalterate per tutta la durata dell'incarico.

Il Broker è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 1176 del c.c..

Art. 6 - Obblighi a carico dell'Autorità Portuale di Catania

L'Autorità Portuale si impegna a:

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza ed assistenza del Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

Art. 7-Pagamento dei premi

I premi assicurativi saranno pagati dall'Autorità Portuale di Catania alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, per il tramite del Broker.

Qualsiasi ritardo del Broker nell'effettuazione dei pagamenti alla Società o Agenzia alla quale è assegnata la polizza non sarà imputabile all'Autorità Portuale, a tal fine il mandato di pagamento fatto valere a favore del broker sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per l'Autorità Portuale di Catania.

Art. 8 – Prerogative del Comune

Restano di esclusiva competenza dell'Autorità Portuale di Catania la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker; la decisione finale sulle coperture

assicurative da adottare; l'adozione degli atti amministrativi e l'approvazione dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente; la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

Art. 9 – Penali

In caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale d'appalto, ovvero nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, l'Autorità Portuale provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker dieci giorni naturali e consecutivi per adempiere o produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell'Amministrazione, a giustificare il comportamento del Broker, verrà applicata per ogni singola violazione, una penale nella misura variabile tra Euro 500,00.= ed Euro 2.000,00.=, a seconda della gravità della violazione accertata.

Art. 10 - Risoluzione del contratto

L'Autorità Portuale di Catania si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza che vi sia applicazioni di penali a suo carico, fatto salvo ogni eventuale atto che si rendesse necessario a tutela del pubblico interesse, nei seguenti casi:

- a) per inadempimento contrattuale comunque determinato o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva ed insufficiente;
- b) per sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di legge o anche di atti riorganizzativi dei servizi dell'Ente che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta;
- c) in ogni altra ipotesi in cui l'Autorità Portuale ritenga che non sussistano più i presupposti e le condizioni ottimali per la prosecuzione del contratto;
- d) in caso di accertate inadempienze o gravi negligenze della società aggiudicataria in materia di obblighi previdenziali, assicurativi e contrattuali;
- e) in caso di cessazione dell'attività di concordato preventivo, di fallimento e altre procedure concorsuali, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società;
- f) in caso di sospensione del servizio per un periodo di sette giorni lavorativi.
- g) Cessione del contratto, salvo le ipotesi di cui all'articolo 116 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
- h) In ogni altra ipotesi prevista dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. articoli 158 e seguenti e dal presente capitolato speciale d'appalto.

La risoluzione del contratto sarà preceduta, ove possibile, da una diffida dell'aggiudicatario ad adempiere, entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite raccomandata A.R.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Qualora l'inadempimento sia determinato da causa di forza maggiore, l'aggiudicatario dovrà notificare, a mezzo lettera raccomandata AR., tale circostanza all'Autorità Portuale di Catania.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora l'Amministrazione ne faccia richiesta, l'aggiudicataria dovrà assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di centoventi giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo broker.

Art. 11 - Subappalto

Data la particolarità del servizio oggetto d'appalto è fatto divieto all'appaltatore di subappaltare anche solo parzialmente le prestazioni contrattuali. La violazione del suddetto divieto comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 12 - Clausola risolutiva espressa

Fermo restando la facoltà di cui al precedente articolo, anche in presenza di un solo grave inadempimento il contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. nei seguenti casi:

a) dopo tre contestazioni scritte debitamente motivate e documentate relative a violazioni del presente capitolato e a carenze che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;

b) cancellazione della impresa aggiudicataria dall'Albo dei mediatori di assicurazione.

Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a) la risoluzione opererà decorsi 15 giorni dalla comunicazione di risoluzione all'appaltatore da parte dell'Autorità Portuale.

L'Autorità Portuale, nel caso in cui vi siano ragioni di pubblico interesse, può dare un termine superiore comunque non oltre 60 giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto. In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione l'appaltatore ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni assunte. In ogni caso l'impresa aggiudicataria resta obbligata nei confronti dell'Ente per il rimborso delle spese occorse e per il risarcimento dei danni.

Art. 13 - Recesso

L'Autorità Portuale può recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione del servizio, tenendo indenne l'appaltatore dalle spese sostenute, del servizio eseguito e del mancato guadagno, ai sensi dell'articolo 1671 del c.c..

Art. 14- Coordinamento con il precedente Broker

L'aggiudicatario dovrà coordinarsi con il broker in scadenza al fine di acquisire tutte le notizie utili e necessarie atte al corretto svolgimento dell'incarico.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto

Non è ammessa la cessione del contratto.

Art. 16 – Spese ed oneri accessori

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi previsti per la gestione del contratto; le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto.

Art. 17 - Controversie

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente capitolato, nonché del contratto, che non trovino soluzione in via bonaria, saranno devolute alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. E' in ogni caso escluso il ricorso all'Arbitrato di cui all'art. 806 e segg. del c-p-c. Foro competente sarà esclusivamente il Foro di CATANIA.

Art. 18 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente disciplinato e previsto dal presente documento, si rinvia alla vigente normativa in materia di contabilità dello Stato, di appalti pubblici, alle norme del Codice Civile, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Si rimanda altresì a quanto disposto dal disciplinare di gara.

Art. 19 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03

In ottemperanza del decreto legislativo 196/03 i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara d'appalto di cui al presente capitolato e dell'esecuzione del presente rapporto contrattuale.

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all'interessato dell'articolo 7 del d.lgs. 196/03.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Davide ROMANO

